

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.518

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 (518)

*(articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 22 dicembre 2012*

---



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;
- VISTO** l'articolo 14, comma 2-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in cui si prevede che "Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011";
- VISTO** il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;
- VISTO** l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO** l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTO** lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 15 dicembre 2011 concernente il Piano straordinario 2011 per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell' articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;
- RITENUTA** la necessità di definire i criteri per l'utilizzo dell'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2012 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 relativi al piano straordinario 2012 per la chiamata di professori di seconda fascia, nonché dell'importo di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 relativi al piano straordinario 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia;
- VISTO** il parere conforme della VII Commissione della Camera dei deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, espresso rispettivamente in data .....2012;

**DECRETA**

**Articolo 1**

**(Assegnazione quota 2012)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è ripartita fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, sezione II, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) a ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia;
  - b) le risorse residue sono ripartite tra i gruppi di Università di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario attribuito a ciascuno nell'anno 2012 e, all'interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

- 1) per le Università statali che concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012, è utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell'Allegato 1, attribuendo un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 con riferimento alle 16 università statali che non hanno partecipato al riparto delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia dell'anno 2011;
- 2) per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, è utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012;
- 3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) è applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l'82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relative al Fondo di finanziamento ordinario e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012 , n. 49. Tale coefficiente non può in ogni caso superare il valore di 1,5.

## **Articolo 2**

### **(Assegnazione quota 2013)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è ripartita fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui all'Allegato 1, Sezione III, sulla base del seguente criterio:
  - a) le risorse sono ripartite tra i gruppi di Università di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario attribuite a ciascuno nell'anno 2012 e, all'interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:
    - 1) per le Università statali che concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2012, è utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell'Allegato 1;
    - 2) per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, è utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012;
    - 3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) è applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l'82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relativa al Fondo di finanziamento ordinario, al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale coefficiente non può in ogni caso superare il valore di 1,5.

### **Articolo 3**

#### **(Utilizzo delle risorse assegnate)**

1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di *turn over* del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. Ai fini della chiamata dei professori di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010;
3. Ciascuna università statale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore associato alla chiamata di soggetti che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
4. Nel caso di chiamata come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,  
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

**Allegato 1**

**Modello di riparto della quota 2012 e 2013 relativa al Piano straordinario per il reclutamento di Professori di II fascia**

**I) Peso della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario**

**A) Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi**

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	A1	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2010/11 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati tre correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (<math>K_A</math>); b) di contesto territoriale (<math>K_T</math>); c) di rilevanza strategica del corso di studio (<math>K_R</math>)</p> <p>dove: <math>K_A</math>=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2011/12 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano.</p> <p><math>K_T</math>=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT.</p> <p><math>K_R</math> = fattore di incentivazione o disincentivazione dei corsi di studio in relazione all'area disciplinare. <i>Il correttivo è sospeso per il 2012 ed è finalizzato ad incentivare i corsi di studio in aree di preminente interesse culturale e tecnologico e a limitare contestualmente la proliferazione di corsi di laurea in settori dove l'offerta di laureati eccede notevolmente la domanda e che non risultano di particolare interesse nazionale. I parametri sono in corso di definizione</i></p>	0,50
risultati	A2	<p>Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/11, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.</p>	0,50

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

**B) Qualità della Ricerca scientifica**

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	<b>B1</b>	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica	0,40
	<b>B2</b>	Media degli indicatori relativi al programma "Futuro in ricerca" 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	0,15
	<b>B3</b>	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR	0,20
	<b>B4</b>	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	0,25

Fonte dei dati:

- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2009-2010).

Determinato il peso di ciascuna istituzione universitaria statale rispetto al sistema universitario secondo i criteri e i parametri di cui ai punti A) e B) che corrispondono al modello per l'attribuzione della quota premiale del FFO 2012, l'attribuzione delle risorse per la chiamata di Professori di II fascia si definisce secondo il modello di riparto di cui alle sezioni II e III.

**II) Articolo 1 = Quota 2012 (15 milioni di euro 2012, 90 milioni di euro a decorrere dal 2013)**

$$Quota\ 2012\ ateneo\ i = 1\ PA + QB\ ateneo\ i$$

$$QB\ ateneo\ i = Quota\ B\ Piano\ 2012 \times \left( \frac{Ind.\ Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times 1,5^{(1)} \times \frac{A}{B}}{\sum_i Ind.\ Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}} \right)$$

dove:

$$PA = \text{€ } 120.151 \times 0,7 \times 2/12$$

$$Quota\ B\ Piano\ 2012 = Quota\ 2012 - \sum_i^n PA$$



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze

$A=0,82 \times (\text{FFO} + \text{Programmazione} + \text{Contribuzione netta studenti-Fitti passivi})$  anno 2011

$B=(\text{Spese Personale} + \text{Oneri ammortamento})$  anno 2011

Nota:

- (1) Coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 attribuito esclusivamente alle 16 Università che non hanno partecipato al riparto del Piano straordinario per Professori di II fascia del 2011;
- (2) Per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti ad ordinamento speciale l'indicatore della quota premiale è sostituito dall'indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile 2012.

**III) Articolo 2 = Quota 2013 = 5 milioni di euro a decorrere dal 2013**

***Quota 2013 ateneo  $i$  =  $Q$  ateneo  $i$***

$$Q \text{ ateneo } i = \text{Quota 2013} \times \left( \frac{\text{Ind. Quota premiale FFO 2012} \times \frac{A}{B}}{\sum_i^n \text{Ind. Quota premiale FFO 2012} \times \frac{A}{B}} \right)$$

dove:

$A=0,82 \times (\text{FFO} + \text{Programmazione} + \text{Contribuzione netta studenti-Fitti passivi})$  anno 2011

$B=(\text{Spese Personale} + \text{Oneri ammortamento})$  anno 2011

Nota:

- (3) Per le Università statali che non concorrono alla quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti ad ordinamento speciale l'indicatore della quota premiale è sostituito dall'indicatore relativo al peso sul sistema del FFO consolidabile 2012.